

Sentenza: n. 314 del 4 Dicembre 2009

Materia: ambiente - gestione dei rifiuti

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 117 co. 1 e 2 lett. e) ed s) Cost.; art. 81 Trattato istitutivo della Comunità europea

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 1 comma 1 lett. c), e) ed m) della legge regionale della Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 “norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”) .

Esito: illegittimità dell’art. 1 co. 1 lett. e) ed m); infondatezza della questione relativa all’art. 1 co. 1 lett. c).

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La pronuncia in esame ha ad oggetto l’impugnativa da parte del Governo di alcune disposizioni della legge in epigrafe indicata, afferenti la gestione dei rifiuti.

Il Governo censura l’articolo 1 co. 1 lett. c) nella parte in cui attribuisce alle Province la competenza alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti, sul presupposto che ciò sia in contrasto con l’articolo 197 del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia di ambiente) e configuri lesione della competenza esclusiva statale. Tale norma prevede, invero, con riferimento agli impianti di recupero che le Province abbiano competenza limitatamente alla individuazione dei luoghi che non sono idonei ad ospitare questi impianti. Da qui la pretesa illegittimità della disposizione regionale impugnata.

Sul punto però la Corte rileva che anche nel settore dei rifiuti accanto ad interessi propriamente ambientali (e quindi di competenze esclusiva statale) vengono in rilievo altre materie cosicché non è da escludere la possibilità di un intervento normativo delle Regioni (sempre nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato).

In particolare la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio attiene al governo del territorio e pertanto legittimamente la Regione è intervenuta con la disposizione in oggetto. Tra l’altro la normativa risponde all’esigenza di un coordinamento territoriale e la Provincia - in relazione alle competenze sue proprie sul governo del territorio - appare idonea a compiere una valutazione urbanistica complessiva. Inoltre la disposizione impugnata non determina una disciplina dei rifiuti meno rigorosa rispetto a quella statale (ciò che non sarebbe consentito). Con conseguente infondatezza del primo motivo di impugnazione.

Viene invece accolta la censura relativa alla lettera e) dello stesso art. 1 co. 1: la disposizione infatti prevede che il piano di gestione dei rifiuti non debba più contenere le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, cernita e smaltimento dei rifiuti, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 199 lett. m) del D.lgs. n. 152/2006. Secondo la Corte il legislatore statale ha inteso istituire e garantire una pianificazione unitaria a livello regionale che non è derogabile dalle Regioni: la gestione dei rifiuti pur articolata sotto il profilo organizzativo in ambiti territoriali ottimali (inferiori a quello regionale) resta comunque regionale e non può essere extra regionale. L'obiettivo perseguito dal legislatore statale è quello dell'autosufficienza delle Regioni nella gestione dei rifiuti, pertanto la norma che richiede la previsione nei singoli piani di disposizioni atte a promuovere la regionalizzazione nella raccolta, cernita e smaltimento dei rifiuti non può essere derogata dal legislatore regionale. Da qui l'illegittimità in parte qua della disposizione in esame.

Infine viene impugnata la lettera m) del medesimo art. 1 co. 1 che, secondo il ricorrente Governo, sarebbe in contrasto con i principi comunitari sulla concorrenza oltreché invasiva della corrispondente competenza statale e di quella in materia di ambiente.

La disposizione richiamata prevede infatti come unica modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti quella dell'affidamento ad un soggetto a totale o prevalente capitale pubblico.

La Corte esamina la questione alla luce dei principi elaborati dalla Corte di giustizia in attuazione del trattato CE, dato che le norme comunitarie fungono da norme interposte per la valutazione di conformità a Costituzione della normativa regionale.

Richiamandosi anche alle precedenti fondamentali pronunce in materia di attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni, la Corte afferma che la restrizione della partecipazione ad una gara ai soli soggetti a partecipazione pubblica (non rileva se totale o prevalente) è lesiva dei principi della concorrenza. "Emerge palese la violazione della normativa statale di recepimento delle direttive comunitarie, che fanno della competizione libera e trasparente l'elemento imprescindibile della disciplina degli appalti pubblici".

Da qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1 lett. m) della legge regionale Campania n. 4/2008.